DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 7

Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attivita' di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

Versione in vigore dal 13 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Estremi	Legge 21 marzo 2001, n. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-attivita-svolta-dal-corpo-nazionale/art-7-disciplina-applicabile-al-personale-di-altre-amministrazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it